



FOSSATI STUDIO
COMMERCIALE
COMMERCIALE

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e delle fatture: regime opzionale

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **l'Agenzia delle Entrate**, con i provv. 28.10.2016 nn. 182017 e 182070, **ha definito le regole attuative** per: i) la **trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute**, secondo il regime opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (attivabile a decorrere dall'1.1.2017); ii) la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** da parte dei commercianti al minuto, secondo il regime opzionale di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (anch'esso attivabile a decorrere dall'1.1.2017). I due provvedimenti hanno definito, tra l'altro, **le informazioni da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e le modalità di opzione per l'accesso ai due regimi**. Con riferimento alla **trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute**, il provvedimento n. 182070/2016 indica che: i) **coloro che aderiranno al regime saranno esonerati dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA all'Agenzia delle Entrate** (introdotta con l'art. 4 del DM 193/2016); ii) **l'opzione per il regime ha durata quinquennale e deve essere esercitata**, solo in modalità telematica, **entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati**. Con riferimento al **regime opzionale dai commercianti al minuto** (e soggetti assimilati) per le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, **il provvedimento n.182017/2016 indica che**: i) la **memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri** potrà avvenire solo con i "Registratori Telematici", i cui modelli saranno approvati con successivo

provvedimento dell'Agenzia; ii) coloro che aderiranno al regime **saranno esonerati dagli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi**; iii) l'opzione per il regime ha durata **quinquennale e deve essere esercitata**, solo in modalità telematica, **entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati.**

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con i provv. 28.10.2016 nn. 182017 e 182070, ha definito le **regole attuative per:**

- la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** da parte dei commercianti al minuto, secondo il regime opzionale di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (attivabile a decorrere dall'1.1.2017);
- la **trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute**, secondo il regime opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (anch'esso attivabile a decorrere dall'1.1.2017);

OSSERVA

I due provvedimenti **hanno definito**, tra l'altro, le **informazioni da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e le modalità di opzione per l'accesso ai due regimi.**

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI: REGIME OPZIONALE

Con il provv. 28.10.2016 n. 182017, l'Agenzia delle Entrate ha definito **le regole tecniche e gli strumenti tecnologici necessari per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** da parte dei soggetti passivi IVA **che intendono optare per il regime di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.**

In base a tali disposizioni, i **soggetti passivi IVA** che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72 **possono optare per la trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati di tutti i corrispettivi** giornalieri all'Agenzia delle Entrate, sia con riferimento alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi effettuate.

In tal modo, gli stessi soggetti beneficiano dell'esonero:

- dagli **obblighi di registrazione dei corrispettivi** di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72;
- dagli **obblighi di certificazione fiscale** di cui all'art. 12 co. 1 della L. 413/91 e del DPR 696/96, **fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.**

Qualora detti soggetti garantiscano altresì la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni all'Agenzia delle Entrate, **questi beneficiano dell'esonero da alcuni adempimenti:**

- **comunicazione trimestrale dei dati delle fatture** ex art. 21 del DL 78/2010;
- **comunicazione dei dati dei contratti di leasing e noleggio**, delle operazioni con Paesi "black list" e delle operazioni con San Marino;
- **presentazione degli elenchi INTRA-STAT acquisti di beni e servizi.**

OSSERVA

Oltre alla semplificazione degli adempimenti comunicativi, **l'adesione al regime opzionale** in argomento, **garantisce ai contribuenti:**

- **l'accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria;**
- **la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'accertamento** (in quest'ultimo caso, devono garantire anche la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti).

NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI

Ai sensi del punto 1 del Provv. 182017/2016, i **soggetti che hanno optato per il regime di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 devono**, alternativamente:

- **dotarsi di appositi registratori telematici** di cui al punto 1.2 del provvedimento;
- **assicurare l'adeguamento dei registratori di cassa** in uso alla data dell'1.1.2017.

OSSERVA

Al fine di adempiere agli obblighi connessi al nuovo regime facoltativo, infatti, i **registratori devono essere abilitati a registrare i dati**, a memorizzarli su memorie permanenti e inalterabili, a elaborarli, ad apporre il sigillo elettronico e a trasmetterli in via telematica.

Inoltre, il provvedimento prevede che, **a partire dal 28.12.2016**, i registratori di cassa di cui alla L.18/83 e all'art. 12 co. 1 della L. 413/91 sottoposti al processo di approvazione o di proroga **dovranno rispettare i requisiti sopra descritti.**

OSSERVA

I nuovi registratori telematici **potranno continuare ad essere utilizzati come semplici registratori di cassa ove il soggetto non opti per il regime di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs.**

127/2015.

MODALITA' DI INVIO DEI DATI

I dati dei corrispettivi, così come individuati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento, **dovranno essere trasmessi al momento della chiusura giornaliera, almeno ogni 5 giorni.**

In tale occasione, **il registratore telematico:**

- **genera un file in formato XML;**
- **lo sigilla elettronicamente;**
- **lo trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate.**

OSSERVA

La trasmissione si considera effettuata **nel momento in cui è completata la ricezione del file da parte dell'Agenzia.**

Successivamente, l'Agenzia **invia l'esito del controllo formale del file.** In caso di **esito negativo**, le informazioni si considerano non trasmesse e **gli operatori sono tenuti ad effettuare un nuovo invio entro 5 giorni lavorativi successivi** alla comunicazione di scarto.

I dati inviati e i relativi esiti **sono consultabili da ciascun operatore sull'apposita area dedicata del sito web dell'Agenzia.**

ESERCIZIO E REVOCA DELL'OPZIONE

È possibile optare per il regime facoltativo di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 **a partire dall'1.1.2017.**

L'opzione deve essere **esercitata in via telematica:**

- **utilizzando l'apposito servizio online** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito web;
- **entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello in cui si intende applicare il nuovo regime (dunque, entro il 31.12.2016 se si intende esercitare l'opzione a decorrere dall'1.1.2017).

Essa ha un **durata minima di cinque anni e ha effetto:**

- **dal 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la trasmissione** e memorizzazione dei dati;
- **dall'anno solare in cui è manifestata l'opzione** per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitarla fin dal primo giorno di attività.

OSSERVA

L'opzione si **rinnova di quinquennio in quinquennio, salvo revoca** da esercitarsi entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio, **con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE

Con il Provv. 28.10.2016 n. 182070, l'Agenzia delle Entrate ha definito **le regole e le soluzioni tecniche**, nonché i termini per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute da **parte dei soggetti passivi IVA che intendono optare per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.**

Lo stesso provvedimento **stabilisce le modalità con le quali le informazioni inviate sono messe a disposizione degli operatori ed** attua l'art. 1 co. 4 del DLgs. 127/2015.

Tale decreto, al co. 3 dell'art. 1, prevede che **i soggetti passivi IVA**, a partire dall'1.1.2017, **possono optare per la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute**, nonché delle relative variazioni, all'Agenzia delle Entrate, **anche mediante l'utilizzo del Sistema di Interscambio.**

In tal caso, gli stessi soggetti **beneficiano dell'esonero dagli adempimenti di cui all'art. 3 del DLgs. 127/2015, vale a dire:**

- dalla **presentazione della comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010** (c.d. "spesometro");
- dalla **comunicazione delle operazioni con Paesi "black list"**;
- dalla **comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e noleggio ai** sensi dell'art. 7 co. 12 del DPR 605/73;
- dalla **comunicazione delle operazioni con San Marino**;
- dalla **presentazione degli elenchi INTRASTAT** per gli acquisti di beni e servizi.

A tali agevolazioni si aggiungono:

- **l'accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria**;
- la **riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'accertamento**, posto che sia garantita, altresì, la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti.

OSSERVA

Si osserva che, **a partire dal periodo d'imposta 2017**, il DL 193/2016 ha sostituito il c.d. "spesometro" **con il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010** e ha **abrogato alcuni degli adempimenti fra quelli elencati**

(le comunicazioni delle operazioni "black list" e dei dati dei contratti di leasing o noleggio, nonché la presentazione degli elenchi INTRASTAT acquisti). Pertanto, i benefici riservati ai soggetti aderenti all'opzione di cui al DLgs. 127/2015 **risultano ora di portata minore rispetto a quanto inizialmente previsto.**

Tuttavia, come precisato dal comunicato stampa pubblicato in data 28.10.2016, contestualmente al provvedimento, **coloro che eserciteranno la suddetta opzione saranno esonerati dalla nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture.**

DATI DA TRASMETTERE

Nell'ambito del regime facoltativo di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, **i soggetti IVA trasmettono i dati:**

- delle **fatture emesse nel corso del periodo d'imposta;**
- delle **fatture ricevute e registrate** ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali);
- delle note di **variazione emesse o ricevute** ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.

Inoltre, le specifiche tecniche allegate al provvedimento definiscono **nel dettaglio i dati delle fatture di cui si richiede la trasmissione.**

OSSERVA

Si osserva che fra questi sono compresi:

- i **dati del cedente/prestatore** e del cessionario/committente;
- la **data e il numero del documento;**
- l'**ammontare imponibile e l'imposta**, con la relativa aliquota;
- la **natura dell'operazione;**
- la **percentuale di detraibilità e quella di deducibilità**, se gli importi si riferiscono a spese detraibili o deducibili.

MODALITA' DI INVIO

I dati devono essere trasmessi all'interno di un file in formato XML, **anche privo di firma elettronica, utilizzando uno dei canali elencati al punto 1.2 della parte II della specifiche tecniche.** Fra questi ultimi, si segnala l'interfaccia web "Fatture e corrispettivi" disponibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Successivamente all'invio, **gli stessi dati vengono messi a disposizione dell'operatore in apposita sezione raggiungibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate**, previa autenticazione ai servizi telematici.

INVIO SEMPLIFICATO

Come precisato dal comunicato stampa pubblicato il 28.10.2016, **i soggetti che optano per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015** potranno utilizzare il **Sistema di Interscambio per inviare le fatture elettroniche in ambito "B2B"**.

OSSERVA

In tal caso, detti soggetti beneficeranno di un'ulteriore semplificazione, in **quanto i dati delle fatture trasmesse mediante SdI si intenderanno automaticamente acquisiti** dall'Agenzia delle Entrate, senza necessità di provvedere al loro invio mediante altri canali.

TERMINI DI INVIO

Il file deve essere trasmesso con **i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e le relative variazioni entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**.

Per l'ultimo trimestre, da ottobre a dicembre, **il termine è fissato all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo**.

ESERCIZIO E REVOCA DELL'OPZIONE

L'opzione per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 deve essere esercitata in via telematica:

- **utilizzando l'apposita funzionalità** presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- **entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il nuovo regime** (entro il 31.12.2016 se si intende esercitare l'opzione a decorrere dall'1.1.2017).

Essa ha un **durata minima di cinque anni e ha effetto:**

- dal **1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la trasmissione e memorizzazione** dei dati e per i 4 anni successivi;
- per i **soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione** fin dal primo giorno di attività, dall'anno solare in cui è manifestata e per i 4 anni successivi.

OSSERVA

La stessa si rinnova di quinquennio in quinquennio, **salvo revoca da esercitarsi entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio**, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno

successivo.

COORDINAMENTO CON LE NOVITÀ DEL DL 193/2016

Il comunicato stampa pubblicato contestualmente al provv. 182070/2016 precisa che **le regole tecniche approvate per l'invio dei dati** ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 **potranno essere seguite anche per adempiere all'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture** di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come modificato, da ultimo, dal DL 193/2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti